

**Prot. N. UMU.2012. 1470  
(CITARE NELLA RISPOSTA)**

**Roma li. 30 OTT 2012**

ISTRUZIONI  
OPERATIVE N. 41

**ALLE IMPRESE INTERESSATE**

- ALLA REGIONE ABRUZZO  
VIA CATULLO 17  
65126 PESCARA
- ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO  
VIA BRENNERO 6  
39100 BOLZANO
- ALLA REGIONE CALABRIA  
VIA SAN NICOLA 8  
88100 CATANZARO
- ALLA REGIONE CAMPANIA  
VIA G. PORZIO ISOLA A/6  
80134 NAPOLI
- ALLA REGIONE FRIULI V.G.  
VIA CACCIA 17  
33100 UDINE
- ALLA REGIONE LAZIO  
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7  
00145 ROMA
- ALLA REGIONE LIGURIA  
VIA G. D'ANNUNZIO 113  
16121 GENOVA
- ALLA REGIONE MARCHE  
VIA TIZIANO 44  
60100 ANCONA
- ALLA REGIONE MOLISE  
VIA NAZARIO SAURO 1  
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA  
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47  
70121 BARI

ALLA REGIONE PIEMONTE  
CORSO STATI UNITI, 21  
10128 TORINO

ALLA REGIONE SARDEGNA  
VIA PESSAGNO , 4  
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA  
VIA REGIONE SICILIANA  
90134 PALERMO

ALLA PROV. AUT. DI TRENTO  
VIA G.B. TRENER, 3  
38100 TRENTO

ALLA REGIONE UMBRIA  
VIA MARIO ANGELONI 63  
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA  
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66  
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI  
ASSISTENZA AGRICOLA

E, p.c. AL MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E  
FORESTALI

LORO SEDI

**Oggetto: OCM Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli "Investimenti" della campagna 2012/2013.**

## 1 Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), art. 103 duovicies;
- Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012, recane fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 dicembre 2010: Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 4 marzo 2011, n. 1831, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti (di seguito D.M.);
- Circolari ACIU.2011.265 del 07/04/2011, ACIU.2011.412 del 20/05/2011, UMU.2011.921 del 14/07/2011, ACIU.2012.014 del 16/01/2012, UMU.2012.1042 del 23/07/2012 N 29, inerenti attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto riguarda la misura degli investimenti.
- Reg. (Ce) n 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011.

## 2 PREMESSA

Le presenti istruzioni applicative disciplinano le modalità per l'accesso all'aiuto comunitario relativo alla misura Investimenti di cui all'art. 103 duovicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 modificato con Reg. (CE) n. 491/09 e all'art. 17 del Reg. (CE) 555/08.

L'applicazione di tale regime è stata definita dal decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011, n. 1831.

## 3 DEFINIZIONI

- **Ministero:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX settembre n. 20, 00187 Roma;
- **Regioni / P.A.:** le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- **Beneficiario:** persona giuridica rientrante tra i soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, del DM 4 marzo 2011, n. 1831, che presenta una domanda di aiuto (richiedente) e che è responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinataria del sostegno;
- **OP AGEA:** l'organismo pagatore Ag.E.A., di cui ai Reg. Ce n. 1290/2005 della Comunità art 6), e Reg. Ce n 885/2006 della Commissione art 1);
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola che deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **Disposizione regionale di attuazione (DRA):** atto regionale previsto dal D.M. 4 marzo 2011, n. 1831 attuativo della misura in oggetto;
- **Dichiarazioni obbligatorie:** le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative.
- **Operazione:** un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dalle DRA e attuato dal richiedente.

## 4 DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE – DRA – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE

Ai sensi del D.M. 4 marzo 2011, n. 1831, le Regioni e le P.A. adottano gli atti necessari attuativi per l'applicazione della misura in oggetto, individuando le priorità ed eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo secondo quanto previsto all'art. 2 comma 6. del D.M. stesso.

L'OP AGEA predispone le procedure informatizzate sul Sistema informativo agricolo nazionale, di seguito denominato SIAN, al fine di consentire ai funzionari regionali /P.A. abilitati, di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA approvate con atto regionale.

Tale operazione a cura delle Regioni e P.A. è propedeutica alla fase di presentazione delle domande tramite portale SIAN.

## 5 BENEFICIARI

L'aiuto finanziario è concesso ai soggetti di seguito elencati che, alla data di presentazione delle domanda, e che siano titolari di partita IVA e che siano iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, ed abbiano costituito nel SIAN un "fascicolo aziendale" attivo.

Possono accedere all'aiuto, ai sensi dell'art. 3, comma del DM 4 marzo 2011, n. 1831:

1. le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003<sup>1</sup>;
2. le imprese cui non si applica l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro. Per tali imprese l'intensità massima degli aiuti è dimezzata;

e che svolgono almeno una tra le seguenti attività:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- d) in via prevalente, l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato ai fini della sua commercializzazione.

**Non rientrano nella categoria dei beneficiari del premio** per gli investimenti, i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino.

Le imprese richiedenti di cui ai punti 1. e 2. accedono al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie dei cui al Regolamento (CE) n. 436/09.

Per l'affidabilità dell'impresa richiedente si fa riferimento al regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27/01/2011, art. 11).

Le suindicate tipologie di imprese beneficiarie possono concorrere sia in forma singola che in forma associata.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi, se previsti dalle DRA, devono essere opportunamente identificate e raggruppate; ad esse si applicano i parametri previsti dalle DRA.

## 6 TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Per beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 103 duovicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 gli investimenti devono riguardare **beni o strutture di nuova fabbricazione**.

---

<sup>1</sup> La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Tale periodo minimo è fissato:

“in tre anni per attrezzature informatiche, recipienti per l'affinamento del vino, macchine per la movimentazione del magazzino e attrezzature similari;

“in cinque anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la costruzione e ristrutturazione di uffici aziendali.

Per essere ammesse, le spese relative agli investimenti devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda informatizzata e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (CE) n. 1234/2007 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni finanziate dal FEASR).

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA, in nessun caso, ed altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- acquisti mediante leasing;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi e/o spedizione merci e/o doganali;

e qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

Il contributo sarà calcolato sulla base delle spese realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenute dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Le spese devono essere comprovate da fatture in originale.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura); solamente nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore a 200 euro, è sufficiente la quietanza (cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore). **Per gli importi a partire da 200 euro non è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti.**

## 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

### 7.1 Adempimenti relativi al Fascicolo aziendale del produttore

Le imprese interessate all'aiuto per gli investimenti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

L'OP AGEA rende disponibili le informazioni contenute nel Fascicolo aziendale alle Regioni e P.A.

### 7.2 Domanda di aiuto

La domanda di aiuto, redatta come facsimile allegato 1, è presentata all'OP AGEA ai sensi del Reg. CE n. 1290/05.

Il richiedente può presentare al massimo due domande di aiuto per ciascuna campagna vitivinicola e regione:

- una domanda per gli investimenti di durata annuale da completare entro il 31 maggio 2013;
- una domanda per gli investimenti di durata biennale da completare entro il 31 maggio 2014.

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna, tra l'altro, a:

- comunicare le eventuali variazioni al fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;
- integrare la domanda stessa, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto potrà essere eventualmente disposto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- presentare, nel caso di investimenti in opere strutturali, a seconda della certificazione richiesta dal Comune nel cui territorio si svolgono i lavori, copia del permesso di costruire oppure copia della denuncia di inizio attività (DIA) o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), assentite dal comune competente;
- comunicare tempestivamente all'Ufficio Regionale competente per territorio data di ultimazione degli investimenti;

- comunicare preventivamente all'Ufficio Regionale competente per territorio eventuali variazioni, debitamente giustificate, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, quest'ultime saranno considerate valide solo a seguito di approvazione e apposto decreto di autorizzazione da parte del suddetto Ufficio regionale

Inoltre il richiedente, tra l'altro, dichiara :

- che le attrezzature oggetto della domanda non sostituiranno analoghe attrezzature presenti in azienda (vedi Reg. CE n. 555/2008, art. 17 comma 3);
- di consentire all'autorità competente per le attività di ispezione previste, l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- che per la realizzazione degli interventi non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
- che quanto esposto nella domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000;
- di avere presentato nei termini previsti le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg CE n. 436/2009, ovvero di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla predetta presentazione oppure di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore documentate ai sensi del Reg. CE n. 436/2009 e ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 73 /2009 .

In relazione a quanto previsto dalle DRA, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve scegliere la modalità di erogazione dell'aiuto: pagamento a collaudo dei lavori ovvero pagamento anticipato - su cauzione - prima della conclusione dei lavori.

La richiesta del pagamento dell'anticipo può essere effettuata esclusivamente per gli investimenti di durata biennale.

### **7.3 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande tramite portale SIAN**

Il beneficiario può presentare domanda di aiuto, tramite il CAA cui ha conferito mandato, o presso le Regioni/P.A. competenti per territorio che utilizzano allo scopo le funzionalità del portale del SIAN, compresa la messa a disposizione dei dati ed informazioni contenuti nel fascicolo aziendale.

La compilazione presso la Regione è possibile anche per i soggetti che hanno conferito mandato ad un CAA; in ogni caso la gestione del fascicolo aziendale resta di competenza dell'ufficio CAA cui è stato conferito mandato.

La funzionalità che permette l'inserimento della domanda può essere resa disponibile anche a soggetti individuati dalla Regione / P.A. sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità.

I soggetti individuati dovranno essere muniti, inoltre, di opportuna delega per la compilazione delle domande, appositamente conferita dai beneficiari. L'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori.

La fruibilità di tale servizio, nonché l'accesso al dominio dei dati e delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale, sono garantiti attraverso le funzionalità rese disponibili alla Regione / P.A. sul portale del SIAN (Gestione deleghe).

Al fine di abilitare i soggetti delegati dai beneficiari alla compilazione delle domande, è necessario che gli stessi siano in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN e siano autorizzati dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione / P.A.

Le domande di aiuto sono presentate dai soggetti abilitati per gli investimenti localizzati nelle seguenti Regioni di competenza dell'OP AGEA: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

#### **7.4 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN**

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica messa a disposizione da Ag.E.A. e disponibile mediante il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it))

Le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni ed allegati:

1. la forma giuridica dell'impresa richiedente;
2. le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso;
3. i punteggi e le priorità richieste ai fini della graduatoria;
4. il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
5. le dichiarazioni probanti la classificazione e l'attività dell'impresa previste al quadro G del modello di domanda;

6. copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito all'anno 2012 dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2012; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2012, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2012 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
7. progetto contenente:
  - motivazione del progetto che si vuole realizzare in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di incremento delle vendite in particolare;
  - descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare,
  - localizzazione degli investimenti,
  - quantificazione economica dettagliata degli investimenti
  - relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico sulla scelta del preventivo di spesa fornito dalle 3 ditte in concorrenza;
  - per le Regioni che prevedono investimenti sui fabbricati, elaborati grafici [planimetria generale, schemi grafici e sezioni ] con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto con relativo computo metrico estimativo .
8. eventuali ulteriori documenti previsti dalle DRA;
9. eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2012/2013<sup>(2)</sup>;
10. eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate (dichiarata nel Quadro C della domanda) tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione 2012/2013 (ad esempio: per eredità, per acquisto o affitto da altra azienda, per termine del contratto con cui era stato concesso l'affitto).

Nel Quadro C della domanda sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna 2012-2013) previste dagli artt. 8 e 9 del Reg. 436/2009.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

In relazione a quanto previsto dalle DRA, il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

---

<sup>2</sup> Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la migliore buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili"

- pagamento a collaudo dei lavori, ovvero
- pagamento con anticipo - su cauzione - prima della conclusione dei lavori.

E' possibile presentare solo domande di aiuto complete di tutti gli allegati compresi quelli previsti dalle relative DRA.

Completata la fase di compilazione della domanda di aiuto da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva e – previa sottoscrizione da parte del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, nelle forme previste dall' art.38 del DPR 445/2000 e, in allegato copia del documento di riconoscimento incorso di validità - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

La domanda di aiuto deve essere **obbligatoriamente sottoscritta** dal richiedente prima del rilascio telematico, la domanda priva di sottoscrizione sia del produttore che del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio, la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA. La sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP AGEA.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi, se previsti dalle DRA, devono essere opportunamente identificate e raggruppate; ad esse si applicano i parametri previsti dalle DRA.

Ciascun partecipante al progetto collettivo, avente i requisiti di ammissibilità previsti dalle DRA, pena l'esclusione alla partecipazione dei benefici di cui trattasi, deve presentare una domanda di aiuto autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario.

Il manuale utente per la compilazione telematica della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del Portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

## **8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE ALL'ENTE ISTRUTTORE**

Il termine ultimo per la presentazione da parte del richiedente delle domande per la campagna 2012/2013 è fissato **al 18 febbraio 2013**.

**Le domande pervenute oltre il termine del 18 febbraio 2013 non sono ricevibili.**

Le domande presentate telematicamente tramite CAA, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, devono essere altresì, consegnate all'Ufficio Regionale competente per territorio, anche in forma cartacea, corredate degli allegati e di tutti i documenti previsti dalla DRA, a cura del CAA stesso, **entro la scadenza del 28 febbraio 2013**.

Nel caso in cui la domanda di aiuto sia stata compilata da un tecnico abilitato dalla Regione/P.A., questi è tenuto a trasmettere, sempre **entro il 28 febbraio 2013**, l'originale della domanda stessa, corredata degli allegati e di tutti i documenti previsti dalla DRA, all'Ufficio Regionale competente per territorio, trattenendone una copia.

La Regione, con proprio provvedimento, in accordo con l'OP AGEA, può definire ulteriori istruzioni di dettaglio per la trasmissione delle domande di aiuto.

La trasmissione all'Ufficio Regionale competente per territorio delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;

- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/P.A.);
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Relativamente ai progetti collettivi, tenuto conto che le domande di aiuto dei singoli partecipanti possono essere presentate a CAA differenti e/o a tecnici abilitati dalla Regione/PA, il soggetto promotore del progetto collettivo deve far pervenire all'Ufficio Regionale competente per territorio, entro il **28 febbraio 2013**, l'elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l'identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencandone i CUA e le denominazioni. All'elenco devono essere allegati tutti gli eventuali ulteriori documenti previsti nella DRA della Regione/P.A. di competenza.

## **9 REVOCA DELLA DOMANDA DI AIUTO**

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato in forma scritta da trasmettere all'Ufficio Regionale competente per territorio, il richiedente può revocare la propria domanda di aiuto.

La suddetta revoca è accolta solo se effettuata prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di aiuto è stata ammessa.

Tuttavia, non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP AGEA si riserva di porre a carico del titolare della domanda che dovesse essere revocata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

L'eventuale revoca ad una domanda di aiuto già presentata è registrata sul portale SIAN.

## **10 CONTROLLI DI RICEVIBILITA'**

L'Ufficio Regionale competente per territorio svolge i controlli amministrativi delle domande di aiuto sulla base di delega dell'OP AGEA.

L'Ufficio Regionale competente per territorio accerta la ricezione delle domande di aiuto e dei relativi allegati entro i termini di cui al paragrafo 8 , la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene documentata tramite compilazione di una apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ufficio Regionale competente per territorio

## **11 CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'**

L'Ufficio Regionale competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle DRA e dalle istruzioni di AGEA.

In particolare, viene verificato il rispetto dei criteri di “demarcazione e complementarità” delle operazioni con il Settore Sviluppo rurale, specificati nell'allegato 1 del D.M. n.1831 del 4 marzo 2011.

I controlli amministrativi comprendono le seguenti verifiche di ammissibilità:

- a) rispetto dei criteri di ammissibilità/selezione fissati dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle DRA di riferimento, nonché dalle Circolari dell'AGEA;
- b) conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale;
- c) ragionevolezza delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto di diverse offerte (es: la dimostrazione che la scelta del fornitore è avvenuta attraverso una attenta valutazione, mediante presentazione, di tre preventivi di spesa)
- d) eventuale riesame delle domande di aiuto e comunicazione agli interessati del relativo esito.
- e) verifica della documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa;
- f) verifica della documentazione comprovante il bilancio o fatturato dell'impresa riferito all'anno 2012;
- g) verifica della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg. CE n. 436/2009;
- h) verifica della eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione 2011/2012 (se prevista).

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della predetta scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

L'Ufficio Regionale competente per territorio provvede al completamento della ammissibilità delle domande di aiuto e dà comunicazione dell'esito al richiedente.

L'Ufficio Regionale competente per territorio deve completare le attività di propria competenza, entro il **10 marzo 2013** in modo da consentire all'OP AGEA di disporre delle informazioni sul numero delle domande ammissibili all'aiuto ed i relativi importi entro il termine del **15 marzo 2013**.

Le Regioni che non intendono avere la delega da parte dell' O.P. di Ag.E.A. per l'istruttoria di ammissibilità al pagamento, **entro e non oltre il 30 marzo 2013** devono trasmettere le domande di aiuto ammesse, correlate dalla documentazione relativa all'istruttoria di ammissibilità al medesimo aiuto, all'OP Ag.E.A. Via Palestro 81 – 00185 ROMA (settore OCM Vino e altri aiuti).

## **12 GRADUATORIA DELLE DOMANDA DI AIUTO E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA'**

L'Ufficio Regionale competente per territorio provvede al completamento della fase di ammissibilità, di finanziabilità e alla definizione della graduatoria delle domande di aiuto.

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dell'Ufficio Regionale competente per territorio.

Nel caso in cui le domande di aiuto ammesse eccedano la disponibilità finanziaria della Regione / P.A, l'Ufficio Regionale competente per territorio effettua il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria sulla base del punteggio attribuito alla domanda.

Le Regioni/ P.A., con proprio provvedimento, approvano gli esiti di ammissibilità delle domande di aiuto presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse.

L'Ente Istruttore comunica ai richiedenti, a mezzo lettera raccomandata, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di aiuto (atto di esclusione della domanda).

Al fine di utilizzare al meglio la dotazione finanziaria disponibile, si ritiene utile poter far sottoscrivere al beneficiario dell'aiuto l'impegno alla realizzazione dell'investimento, in caso contrario, su valutazione della Regione, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie.

### **13 VARIANTI**

#### **Per gli investimenti di durata annuale non sono previste varianti.**

Per gli investimenti di durata biennale, le richieste di variante devono essere presentate entro e non oltre tre mesi prima della data del completamento dell'investimento (31 maggio 2014). In ogni caso, nella variante non si possono introdurre ulteriori interventi/sottointerventi oltre a quelli richiesti nella Domanda di Aiuto originaria istruita dalla regione, e l'importo totale della spesa dichiarata non può essere superiore all'importo totale della spesa ammessa dalla regione per la Domanda di Aiuto originaria.

Le suddette varianti, debitamente motivate e corredate dalla documentazione, verranno sottoposte ad istruttoria di ammissibilità da parte della Regione, ai fini della successiva autorizzazione. Una volta autorizzate dall'Ufficio Regionale competente per territorio, lo stesso provvederà a riportare la modifica della ripartizione della spesa sul portale SIAN tramite i servizi web di Istruttoria Domanda di Aiuto.

Le Regioni che non intendono avere la delega da parte dell' O.P. di Ag.E.A. per l'istruttoria di ammissibilità al pagamento, dovranno trasmettere all' OP Ag.E.A., per gli investimenti di durata biennali per i quali sono ammesse le varianti, le eventuali determinazioni di autorizzazione variante disposte dalle medesime Regioni, allegando alle stesse la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle varianti richieste.

### **14 TERMINE ESECUZIONE LAVORI E DOMANDE DI PAGAMENTO**

Per le domande di aiuto risultate ammesse, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate dalla prossima campagna:

- entro il 31 maggio 2013 , per le domande di investimento di durata annuale;
- entro il 31 maggio 2014 per le domande di investimento di durata biennale.

Di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2012/2013 è fissato :

- al 31/05/2013 , per le domande di investimento di durata annuale e per le domande di pagamento di anticipo riferite ad investimenti di durata biennale;
- al 31/05/2014, per le domande di investimento di durata biennale con pagamento a saldo (2014).

Le domande di pagamento pervenute oltre i termini sopra riportati non saranno ritenute ricevibili.

Con apposite successive istruzioni saranno ulteriormente specificate le modalità di presentazione delle domande di pagamento a titolo di anticipo o di saldo.

## 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'OP AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”*

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente** nella domanda (Quadro A, sez. II) il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito. Il richiedente, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda (Quadro A, sez. II) lo identifichi quale beneficiario.

Pertanto, è obbligatorio che tutti i richiedenti dichiarino che il codice IBAN indicato identifica il rapporto con il proprio istituto di credito.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

## 16. RECUPERI

Gli importi ammessi potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'OP Agea, di altri Organismi Pagatori o a crediti dell'INPS, di cui alla Legge n. 46 del 6 aprile 2007.

Gli importi indebitamente erogati sono recuperati maggiorati degli interessi, presso i beneficiari. Le norme di cui all'art 80 del regolamento Ce n 1122/2009<sup>3</sup> della Commissione si applicano mutatis mutandis.<sup>4</sup>

## 17. MODALITÀ DI RICHIESTA D.U.R.C.

A seguito di quanto disposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con circolare n 6 del 31 maggio 2012, il DURC verrà acquisito dall' Ufficio Regionale competente per territorio, in qualità di amministrazione procedente – salvo casi specifici di settore - per via telematica, utilizzando il servizio “on line” disponibile sul sito [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)

<sup>3</sup> In abrogazione del Regolamento Ce della Commissione n 796/2004

<sup>4</sup> Regolamento CE della Commissione n 555/2008 del 27/06/2008 art 18)

## 18. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 154.937,07 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L' Ufficio Regionale competente per territorio, deve richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio dell'apposita certificazione antimafia, previa consegna da parte dell' interessato di idonea dichiarazione sostitutiva della certificazione camerale.

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato DPR " per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

L' Ufficio Regionale competente per territorio, acquisisce su sistema informativo SIAN le informazioni relative alla richiesta presentata dall'interessato mediante autocertificazione e il certificato rilasciato dalla Prefettura.

L' Ufficio Regionale competente per territorio avrà cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

## 19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimenti amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la misura degli investimenti è l'Ufficio Regionale competente per territorio, salvo diversa disposizione per delega.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla erogazione dell'aiuto previsto da Reg (CE) 491/2009 – all'art. 103 duovices è: l'Ufficio OCM Vino e altri aiuti.

## 20. TERMINE DEL PROCEDIMENTO

I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono fissati all'art 19 del Reg. CE 555/2008. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito di ammissibilità, o di non ammissibilità, all'aiuto viene effettuata dall'Ufficio Regionale competente per territorio.

I termini inerenti la procedure di liquidazione si concludono, per gli investimenti annuali, e per gli anticipi relativi alle domande biennali, entro il 15 ottobre 2013, per gli investimenti biennali a saldo entro il 15 ottobre 2014.

I suddetti termini sono improrogabili

## 21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<b>Finalità del trattamento</b>	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), - istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i, - richiede o già detiene per lo
---------------------------------	--

	<p>svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o l'aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende e la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi e premi;</li> <li>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente;</li> <li>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</li> </ol>
<p><b>Modalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p><b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b></p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p><b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b></p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p>

<b>Titolarità del trattamento</b>	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).          La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00185 ROMA.          Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente:  <a href="http://www.agea.gov.it">http://www.agea.gov.it</a></p>
<b>Responsabili del trattamento</b>	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".          Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
<b>Diritti dell'interessato</b>	<p>L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;</li> <li>2) ottenere l'indicazione:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dell'origine dei dati personali,</li> <li>b) delle finalità e modalità del trattamento,</li> <li>c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,</li> <li>d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,</li> <li>e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;</li> </ol> </li> <li>3) ottenerne:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei propri dati personali,</li> <li>b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,</li> <li>c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;</li> </ol> </li> <li>4) opporsi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;</li> <li>b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.</li> </ol> </li> </ol> <p>L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra</p>

	cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata <b><u>protocollo@pec.agea.gov.it</u></b> con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy.
--	---

	Titolare del trattamento dei dati è l'Agea, con sede in Via Palestro n. 81, 00185 Roma; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente <b><u>privacy@agea.gov.it</u></b>
--	--

SI RACCOMANDA AGLI ENTI E ORGANISMI IN INDIRIZZO DI VOLER ASSICURARE LA MASSIMA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DELLE PRESENTI ISTRUZIONI OPERATIVE NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI INTERESSATI.

LE PRESENTI ISTRUZIONI OPERATIVE SONO PUBBLICATE SUL SITO DELL'AGEA ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)).

IL TITOLARE  
DR.SSA CONCETTA LO CONTE